

Sentenza N.

N. 58307/2003

Sent. 6/175/06
Rep. 12802/06

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data 26.9.2003 a ministero
dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche
della Corte di Appello di Milano

DA

[redacted], elettivamente domiciliato in
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[redacted] e [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliati in [redacted]
[redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio [redacted] esponendo quanto segue.

In data 13.8.2002 era deceduta in [redacted] lasciando testamento pubblico (doc 1) in virtù del quale venivano istituiti eredi eredi in parti uguali [redacted] e (predefunto e padre dell'odierno attore), [redacted] (premorto e padre di [redacted] [redacted] per un settimo ciascuna.

Con scrittura 6.11.2002 (doc 2) tutti gli eredi istituiti ed i discendenti di quelli premorti convenivano di considerare a tutti gli effetti eredi della "de cuius" i superstiti nonché i figli dei due chiamati premorti, fra i quali l'odierno attore, che subentravano quindi nella posizione e nella quota dei loro danti causa.

Ciò nonostante, in data 3.2.2003 [redacted] e [redacted] inviavano agli altri aventi diritto una missiva nella quale comunicavano che "con la presente formalmente revochiamo il nostro consenso ad attribuirvi la proprietà (beni mobili ed immobili) di parte dell'eredità a noi pervenuta in seguito alla morte di [redacted]."

Con provvedimento 6.5.2003 (doc 5) il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso per sequestro giudiziario dei cespiti caduti in successione

limitatamente alla concorrenza di un settimo dell'asse ereditario, pari alla quota di spettanza dei due coeredi convenuti.

L'asse ereditario era costituito da un immobile sito in [REDACTED], del valore di euro [REDACTED] e da titoli per un valore di circa euro [REDACTED]

L'attore chiedeva quindi di accertare il suo diritto di partecipare alla successione di [REDACTED] anche sulla quota di spettanza dei convenuti in esecuzione della scrittura privata 6.11.2002.

Evidenziava che la citata scrittura era valida ed efficace ed era stata confezionata "in deroga alle disposizioni di legge e per ottemperare ai desideri della defunta", con ciò escludendosi lo scopo di liberalità. Trattavasi, dunque, di un contratto unilaterale, gratuito ed atipico, da ricondurre nello schema negoziale di cui all'articolo 1333 CC, con la conseguenza che era irrevocabile appena giunto a conoscenza della parte alla quale era destinato. Il destinatario poteva rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura o dagli usi ed, in caso contrario, il contratto doveva ritenersi concluso. Nel caso di specie, la dichiarazione di volontà concordemente manifestata da tutti i coeredi li aveva irrevocabilmente vincolati nello stesso istante in cui il [REDACTED] nella veste di destinatario della proposta di attribuzione patrimoniale, ne era venuto a conoscenza e ciò era avvenuto quando la signora [REDACTED] aveva sottoscritto la scrittura privata "quale rappresentante del proprio figlio [REDACTED]

██████████. Ne conseguiva che in quello stesso istante la situazione giuridica che si era venuta a creare non era più suscettibile di modifica.

I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano le tesi attoree evidenziando che non poteva accedersi alla ricostruzione giuridica, in verità prospettata dal GD in sede di sequestro giudiziario, secondo la quale la scrittura privata 6.11.2002 poteva essere qualificata come applicazione degli articoli 1333 e 1411 CC.

I predetti, escluso che nel caso della disposizione testamentaria di ██████████ ██████████ operasse l'istituto della rappresentazione, dovendo invece ricorrere quello dell'accrescimento, a prescindere dal fatto che gli stipulanti l'atto 6.11.2002 avessero impropriamente qualificato "eredi" i soggetti ivi contemplati, la menzionata scrittura doveva essere qualificata come "donazione" di un settimo dell'asse ereditario e per tale atto mancava la forma, con conseguente sua nullità.

A ciò si doveva aggiungere che la menzionata scrittura non era stata firmata dall'odierno attore, bensì dalla di lui madre che era sfornita di procura scritta.

Inoltre, non si poteva fare riferimento al contratto in favore di terzi in quanto la stipulante (madre del ██████████) non aveva diritto di pretendere alcunché dai coeredi, sicché tale diritto non poteva cedere al terzo.

Parimenti non aveva pregio il riferimento all'art 1333 cc in quanto cedendo una quota di eredità si cedono debiti e crediti.

Semmai, la scrittura privata 6.11.2002 poteva essere qualificata come proposta scritta che però non era mai stata accettata per iscritto, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 1328 CC era stata revocata dai convenuti con raccomandata 3.2.2003 (doc 1 di parte convenuta).

I convenuti chiedevano quindi la reiezione della domanda attorea ed, in subordine, la condanna dell'attore al pagamento della quota di un settimo delle passività.

All'udienza in data 24.6.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed i convenuti insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 23.2.2006 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento.

Evidenzia lo scrivente giudice che sulla vicenda "de qua" si era già espresso il GD con provvedimento 6.5.2003 di autorizzazione del sequestro giudiziario richiesto da [REDACTED] in verità poi non riassunto nel merito.

Appare peraltro imprescindibile riproporre la ricostruzione giuridica dei fatti operata in quella sede dal GD e che qui si ripropone.

Preliminarmente va osservato che nel caso di specie non può trovare applicazione l'istituto della successione per rappresentazione, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 30/05/1990 n.5077) l'indicazione dei soggetti a favore dei quali esso – quale previsto dagli artt. 467 e 468 CC- ha luogo è tassativa, essendo il risultato della scelta operata dal legislatore e non parendo il ricorrente rientrare nella previsione di cui alle norme citate. Peraltro il titolo sulla base del quale agisce l'attore è la scrittura privata 6.11.2002 nella quale tutte le controparti hanno testualmente dichiarato "di considerare a tutti gli effetti eredi della predetta sig. [REDACTED] [REDACTED] i signori. [REDACTED] per 1/7 ciascuno".

Posto che l'istituzione di erede non può avvenire che ad opera del disponente, va peraltro evidenziato come la volontà negoziale debba essere interpretata non già meramente alla stregua delle espressioni letterali ed eventualmente improprie che sono state usate, ma alla luce dello spirito e delle intenzioni delle parti, quali emergono dal complessivo contesto delle dichiarazioni; ciò, in attuazione di quella funzione conservativa che è chiamata ad assolvere istituzionalmente l'interpretazione della volontà negoziale (art.1362 e 1367 cc). Ora, al fine di puntualmente chiarire l'intento che i firmatari della scrittura privata 6.11.2002 hanno inteso perseguire, appare illuminante il passo contenuto nella scrittura stessa, in cui si attribuisce anche all'odierno ricorrente una parte (ivi

u

meglio specificata) del patrimonio caduto in successione "in deroga alle disposizioni di legge e per ottemperare ai desideri della defunta". E' evidente che con la scrittura "de qua" i dichiaranti - divenuti eredi della de cuius in virtù di testamento - hanno posto in essere un atto di disposizione di beni oramai entrati a far parte del loro patrimonio personale. Ritiene questo giudice che tale atto di disposizione non possa essere qualificato semplicemente come un atto di liberalità e dunque come una donazione - affetta da nullità per mancanza del rispetto delle forme legali -, ma piuttosto come un contratto a favore di terzo.

Invero, dal passo contenuto nella scrittura privata quale testualmente riportato sopra, si evince in maniera inequivoca come i disponenti hanno inteso con la stessa assolvere ad un loro dovere morale nei confronti della defunta, consapevoli del fatto che essi ben conoscevano l'effettiva volontà della sig.ra [REDACTED] e perciò erano intenzionati ad onorarla, nonostante "ed in deroga alle disposizioni di legge". Il manifestato atto di disposizione in favore dell'attore di una quota dei beni acquisiti dai resistenti, dunque, appare - sul presupposto dello spirito che lo ha animato - privo del connotato di liberalità (non necessitante comunque delle forme di cui all'art 782 CC) , ma un contratto unilaterale, gratuito ed atipico. Ora, ai sensi dell'art. 1333 cc, la dichiarazione di volontà manifestata dai resistenti li ha irrevocabilmente vincolati all'atto stesso della sottoscrizione della scrittura privata "de qua", atteso che la stessa -pacificamente- è stata sottoscritta contestualmente sia dai resistenti che dalla sig.ra [REDACTED] quale

rappresentante del proprio figlio [REDACTED]. Dunque si deve ritenere che il destinatario dell'impegno unilaterale assunto dai convenuti con la scrittura 6 novembre 2002 ne sia venuto immediatamente a conoscenza. D'altro canto la presenza alla stesura della scrittura privata da parte della madre dell'attore, nell'espressa veste di cui si è detto, non può trovare altra giustificazione se non proprio quella di renderla partecipe ed informata delle decisioni assunte dagli eredi in favore del di lei figlio. La sottoscrizione dell'atto da parte della stessa inoltre -testualmente "in rappresentanza e per conto del proprio figlio [REDACTED]" - appare in maniera evidente come una presa d'atto ed accettazione di quanto contenuto nello scritto.

Lo scrivente giudice, considerato che la prestazione dedotta nella scrittura 6.11.2002 comporta obbligazioni del solo proponente in quanto la successione di [REDACTED] risulta formata essenzialmente da crediti e non risultano debiti ad essi eccedenti, ribadisce anche in questa sede la ricostruzione giuridica dei fatti sopra prospettata.

Ne consegue che deve accogliersi la domanda attorea di accertamento del diritto dell'attore di partecipare alla successione di [REDACTED] anche sulla quota di spettanza dei convenuti, con condanna quindi di questi a corrispondere all'attore la misura di un settimo di tale quota.

Orbene, risulta in data prossima alla morte di [REDACTED] un totale di somme liquide e titoli sotto deposito di circa euro [REDACTED].

Risulta poi dalla deposizione del teste [REDACTED] in data 23.5.2005 che l'appartamento di [REDACTED] facente parte dell'asse ereditario di [REDACTED], fu venduto con la realizzazione, al netto di euro [REDACTED].

Ne consegue che l'asse ereditario della "de cuius" ammontava a complessivi euro [REDACTED].

In verità, si deve accedere anche alla domanda subordinata dei convenuti, i quali, in caso di soccombenza, chiedono la condanna dell'attore, pro quota corrispondente ad un settimo, al pagamento delle spese sostenute, ammontanti ad euro [REDACTED] (come risulta dalla documentazione prodotta dai convenuti, docc da 2 a 5) ed eventualmente sostenende.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento cautelare 6.5.2003 che aveva già dato la soluzione giuridica della vicenda è stato disatteso dai convenuti, le spese di lite vanno poste a carico di questi ultimi e vanno liquidate come da dispositivo. U

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accerta il diritto dell'attore, in virtù della scrittura privata 6.11.2002, di partecipare alla successione di [REDACTED] da, ammontante a complessivi euro [REDACTED], anche nella quota di spettanza dei convenuti e pertanto li condanna a corrispondere all'attore la somma corrispondente alla misura di un settimo di tale quota;

accerta l'obbligo dell'attore di sostenere nella quota di un settimo le spese e le passività presenti, ammontanti ad euro [REDACTED] e future conseguenti alla successione di [REDACTED] con condanna dell'attore a pagarne il corrispettivo nella quota di un settimo, con diritto dei convenuti di fargliene addebito in via compensativa;

condanna i convenuti a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 27-5-06

Il Giudice

